

Riunioni temporanee d'impresa (sull'applicabilità, prima delle recenti modifiche dell'art. 37, 13° comma, del codice dei contratti pubblici, anche agli appalti di servizi dell'obbligo per le r.t.i. di indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e sulla predicabilità del principio anche nel caso di r.t.i. costituende).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 11 aprile 2014, n. 1753 - Pres. Giaccardi, Est. Forlenza - Caramori Piante s.r.l. (Avv. Volpe) c. Sever Srl Società Unipersonale (Avv.ti Domenichelli, Scafarelli e Neri) ed Autovie Venete Spa (Avv.ti Carbone e Petretti) - (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. I, n. 76 del 2013).

1. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Disciplina prevista dall'art. 37, 13° comma, del codice dei contratti pubblici - Prima delle recenti modifiche - Necessità di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione - Sussisteva - Applicabilità del principio anche nel caso di appalti di servizi e di r.t.i. costituende.

2. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Disciplina prevista dall'art. 37, 13° comma, del codice dei contratti pubblici - Dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, co. 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95 - Inapplicabilità in via retroattive alle offerte presentate prima dell'entrata in vigore di quest'ultima norma.

1. Il principio di cui all'art. 37, 13° comma, del codice dei contratti pubblici, secondo cui sussiste la necessità, per i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, di una corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione, era applicabile anche agli appalti di servizi (prima delle recenti modifiche introdotte dall'art. 1, co. 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 135) (1). Tale principio si applica anche alle A.T.I. costituende, per le quali sussiste del pari l'obbligo di indicazione delle quote di partecipazione già in sede di gara, non potendo tale indicazione essere desunta dalla diversa indicazione delle quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

2. Le modifiche all'art. 37, 13° comma, d.lgs. n. 163/2006, apportate recentemente dall'art. 1, co. 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 135 (il quale ora prevede che "Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento", laddove il medesimo comma in precedenza disponeva che "I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento" non hanno effetto retroattivo, non potendosi attribuire a dette norme modificative natura di interpretazione autentica (2).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2012, n. 4406.

V. anche Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2011, n. 2805 e Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 606.

Si è precisato che ai fini dell'ammissione alla gara di un raggruppamento consortile o di un'A.T.I. occorre che già nella fase di offerta sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, trattandosi di obbligo costituente espressione di un principio generale che prescinde dall'assoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni, principali o secondarie, scorporabili o unitarie (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 luglio 2012, n. 26, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cdsap_2012-

[07-05.htm](#) sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 472, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds6_2011-01-24.htm
sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds4_2010-11-27.htm.

Più in particolare, si è affermato (Cons. Stato, sez. III, n. 2805/2011 cit) che "l'obbligo di specificazione in esame trova la sua ratio . . . nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio. E ciò non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per l'effettuazione di ogni previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore; oltre che per evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d'ammissione alle gare".

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2013, n. 3138, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-06-07-6.htm secondo cui la intervenuta modifica dell'art. 37, co. 13, d.lgs. n. 163/2006 non può avere efficacia retroattiva, per principio generale (art. 11 disp. prel. cod. civ.). Tale novellazione, non avendo carattere ricognitivo, appare ininfluenza sulle procedure concluse o in corso, posto che già nella fase di offerta deve essere evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-04-11-7.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 \(in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 – Suppl. Ord. n. 107 – in vigore dal 1° luglio 2006\) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE](#)

[\(TESTO AGGIORNATO AL D.L. 21 giugno 2013, n. 69\).](#)



* Inizio pagina